



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 8 marzo 2002
Rif. P/CR.c/1233

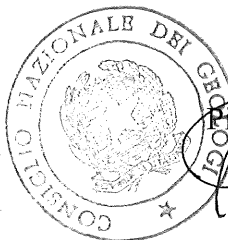
CIRCOLARE N° 156

OGGETTO: Geologi responsabili tecnici delle imprese che effettuano bonifica dei beni contenenti amianto iscrivibili nella Categoria 10. Deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/Albo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha accolto la richiesta motivata del Consiglio Nazionale dei Geologi ed ha ritenuto di dover integrare l'allegato B della deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/Albo, includendo i geologi tra i professionisti qualificati ad assumere il ruolo di "Responsabile tecnico" delle imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto, iscrivibili nella Categoria 10.

L'integrazione è stata effettuata con la Deliberazione 14 marzo 2001, prot. n° 004/CN/Albo, G.U. n° 286 del 10.12.2001.

Si allega il testo integrale della citata Deliberazione.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola

n. 142283, registro società n. 3.577, REA n. 64193, B.U.S.C. n. 1117/184255, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A12953

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Rio Palma», in Scarlino.

**IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 10 ottobre 2000 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Rio Palma», con sede in Scarlino, loc. Torre Civette, costituita in data 11 maggio 1991, rogito notaio dott. Rodolfo Krieg, repertorio n. 24345, registro società n. 8389, REA n. 78842, B.U.S.C. n. 1363/254110, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A12954

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

DELIBERAZIONE 14 marzo 2001.

Modificazioni alla deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, recante «Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto». (Deliberazione n. 004/CN/Albo).

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il prosieguo denominato Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri d'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Vista la propria deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, contenente i criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed, in particolare, l'allegato B recante i requisiti professionali del responsabile tecnico;

Considerato che nel citato allegato B alla deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10, sono stati individuati i diplomi di laurea in ingegneria, in architettura ed in chimica industriale;

Vista la nota del Consiglio nazionale dei geologi protocollo n. P/M3/4367 del 21 dicembre 2000 con la quale è stato fatto presente che il profilo accademico del geologo contempla lo studio ed i relativi approfondimenti applicativi di laboratorio dei materiali oggetto delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in scienze geologiche dovrebbe essere ritenuto idoneo ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

Ritenuto di condividere le osservazioni del Consiglio nazionale dei geologi in ordine all'opportunità di inserire il diploma di laurea in scienze geologiche tra i diplomi di laurea ritenuti idonei a qualificare il responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato B alla citata deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i

diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

Delibera:

Art. 1.

Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione

zione nella categoria 10 di cui all'allegato B alla deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo è aggiunto il diploma di laurea in scienze geologiche.

Roma, 14 marzo 2001

Il presidente: PERNICE

Il segretario: ONORI

01A12957

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 27 novembre 2001.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 novembre 1999.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-bis decreto legislativo n. 545/1992 introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 31 del regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato il 16 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999;

Delibera:

Di approvare le seguenti modifiche del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Art. 1.

Nell'art. 14 che disciplina il servizio di ragioneria il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Al servizio di ragioneria è proposto un dirigente in servizio presso la Segreteria del Consiglio.»

Art. 2.

A) Nell'art. 21, concernente «il lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento di orario di lavoro, interventi assistenziali» al comma 2 sono soppresse le parole «in via transitoria per l'anno 2000, la deliberazione è adottata entro il 15 gennaio 2000».

B) Nell'art. 21, concernente «lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento di orario di lavoro, interventi assistenziali», dopo il comma secondo sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis — Sono a carico del bilancio del Consiglio le spese sostenute dal personale di cui al primo comma utilizzato per l'espletamento dei corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dal Consiglio, in città diverse da Roma, nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati annualmente dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

2-ter — Al personale di cui al primo comma, in occasione di eccezionali esigenze o per particolari attività di servizio relative a specifiche esigenze funzionali ed organizzative, può essere corrisposto un compenso accessorio nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

2-quater — Al personale di cui al primo comma, utilizzato in progetti finalizzati ad incentivare la produttività collettiva ed al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi di segreteria del Consiglio, è corrisposto, a risultati raggiunti, un compenso nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati annualmente dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

Art. 3.

Nell'art. 36, che disciplina il collegio dei revisori dei conti al comma 1 nel primo periodo le parole «Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato», sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato» e nell'ultimo periodo, è soppressa la parola «non».